Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 22 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 16 febbraio 1948
registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1948
registro Esercito n. 4, foglio n. 362.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA del 17° Reggimento fanteria « Acqui ». — Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia, con il valore e il sangue dei suoi fanti, per il prestigio dell'Esercito italiano e per tener fede alle leggi dell'onore militare, disprezzò la resa offerta dal nemico, preferendo affrontare, in condizioni disperate, una impari lotta immolandosi in olocausto alla Patria lontana. – Cefalonia, 8-25 settembre 1943.

BANDIERA del 18° Reggimento fanteria « Acqui ». — Nella gloriosa e tragica vicenda di Corfù, con il valore e il sangue dei suoi fanti, per il prestigio dell'Esercito italiano e per tenere fede alle leggi dell'onore militare, disprezzò la resa offerta dal nemico, preferendo affrontare, in condizioni disperate, una impari lotta immolandosi in olocausto alla Patria lontana. — Corfù, 26 settembre 1943.

BANDIERA del 317° Reggimento fanteria « Acqui ». — Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia, con il valore e il sangue dei suoi fanti, per il prestigio dell'Esercito italiano e per tener fede alle leggi dell'onore militare, disprezzò la resa offerta dal nemico, preferendo affrontare in condizioni disperate, una impari lotta immolandosi in olocausto alla Patria lontana. – Cefalonia, 8-25 settembre 1943.

STENDARDO del 33° Reggimdnto fanteria « Acqui ». — Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia, con il valore e il sangue dei suoi artiglieri, primi assertori della lotta contro i tedeschi, per il prestigio dell'Esercito italiano e per tener fede alle leggi dell'onore militare, disprezzò la resa offerta dal nemico preferendo affrontare in condizioni disperate una impari lotta, immolandosi in olocausto alla Patria lontana. — Cefalonia, 8-25 settembre 1943.

(1612)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. **292.**
Ricostituzione del comune di Ortacesus (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1

Il comune di Ortacesus, aggregato a quello di Selegas col regio decreto 27 settembre 1928, n. 2372, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti.

Art. 2.

L'organico del comune di Ortacesus ed il nuovo organico del comune di Selegas, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Selegas, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 293.
Ricostituzione del comune di Usseaux (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Usseaux, aggregato a quello di Fenestrelle con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1908, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari dei Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Usseaux ed il nuovo organico del comune di Fenestrelle, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Fenestrelle, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 294.
Ricostituzione del comune di Torre d'Arese (Pavia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Torre d'Arese, aggregato con regio decreto 8 febbraio 1937, n. 246, al comune di Magherno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Torre d'Arese ed il nuovo organico del comune di Magherno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Magherno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. **295.**
Ricostituzione del comune di Fonteno (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Fonteno, riunito con i comuni di Esmate e di Solto nell'unico comune di Solto Collina, col regio decreto 29 gennaio 1928, n. 177, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fonteno e di Solto Collina in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Fonteno ed il nuovo organico del comune di Solto Collina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente per il comune di Fonteno e per quello di Solto Collina, a quelli organicamente assegnati al comune di Fonteno anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 29 gennaio 1928, n. 177, e cumulativamente, a quelli di Esmate e di Solto anteriormente alla data medesima.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. **296.**
Ricostituzione del comune di San Pietro Pula (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il comune di San Pietro Pula, aggregato a quello di Pula con regio decreto 5 agosto 1927, n. 1523, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di San Pietro Pula ed il nuovo organico del comune di Pula, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pula, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno

essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. **297**.
Ricostituzione dei comuni di Chignolo d'Isola e Madone (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

I comuni di Chignolo d'Isola e Madone, riuniti in unico comune denominato Centrisola con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2439, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Chignolo d'Isola e Madone, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Centrisola, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. **298**.
Ricostituzione del comune di Imbersago (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il comune di Imbersago, aggregato a quello di Robbiate con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1514, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Imbersago ed il nuovo organico del comune di Robbiate, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Robbiate, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. 299.
Ricostituzione del comune di San Raffaele Cimena (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il comune di San Raffaele Cimena, aggregato col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1523, a quello di Gassino Torinese, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del comune di San Raffaele Cimena ed il nuovo organico del comune di Gassino Torinese, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1523.
Al personale già in servizio presso il comune di Gassino Torinese, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 300.
Unificazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sulle retribuzioni dei prestatori d'opera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione.
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si applica, ferma restando l'esenzione fino a L. 240.000, ragguagliate ad anno, disposta dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, con le aliquote seguenti:
4% sul reddito eccedente L. 240.000 fino a L. 960.000 ragguagliate ad anno,
8% sulla parte di reddito che supera L. 960.000 ragguagliate ad anno.
La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 143. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Vercelli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Vercelli, pel triennio 1948-1950, i signori:

Mino prof. dott. Prospero, medico chirurgo;

Benassi prof. dott Enrico, medico chirurgo;

Pezzana dott. Luigi, medico chirurgo;

Barbano avv. Giovanni, esperto in materie amministrative;

Lavizzini dott. Vittorio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 296.

(1846)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno, pel triennio 1948-1950, i signori:

Gatti dott. Rodolfo, medico chirurgo,

Catarsi dott. Ottorino, medico chirurgo;

Foresi dott. Ulisse, pediatra;

Lang avv. Gian Piero, esperto in materie amministrative,

Luchi dott. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 181

(1761)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Verona, pel triennio 1948-1950, i signori:

Scarlini prof. Giovanni, medico chirurgo;

Zerman dott. Ciro, medico chirurgo;

Roi prof. Giulio, pediatra;

Caldera avv. Carlo, esperto in materia amministrativa;

Rizzotti dott. Alberto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 183

(1760)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Firenze.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze, pel triennio 1948-1950, i signori:

Mazzetti prof. Giuseppe, medico chirurgo;

Greppi prof. Enrico, medico chirurgo,

Cocchi prof. Cesare, pediatra;

Lessona prof. Silvio, esperto in materie amministrative;

Pampaloni prof. Enzo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 182

(1762)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1947.

Sessione ordinaria 1947 di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili e costituzione della Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128;
Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;
Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per la sessione ordinaria 1947 degli esami di certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili;
Vista la lettera n. 14948/2 in data 8 settembre 1947 del Ministero della difesa Marina, che designa a far parte della Commissione su menzionata il tenente di vascello D'Angelo Donato;
Vista la lettera n. 13847/17925 in data 22 agosto 1947, con la quale il Provveditorato agli studi di Roma designa a far parte della Commissione anzidetta per la geografia il prof. Granato Giuseppe, per l'inglese la prof. Manari Matilde, entrambi ordinari di scuola media, per il tedesco il prof. Spaziani Guglielmo, ordinario di liceo scientifico, per lo spagnolo il prof. Biancolini Leonida dell'Università di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria 1947 di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e radiotelefonista per navi mercantili secondo le norme del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice è così costituita:
Andreassi Silvio, capo divisione presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni: presidente;
dott. ing. Porreca Massangioli Antonio, ispettore tecnico presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni: membro;
sig. D'Angelo Donato, tenente di vascello: membro;
prof. Granato Giuseppe, insegnante ordinario di scuola media, per la geografia: membro aggregato;
prof. Manari Matilde, insegnante ordinaria di scuola media, per l'inglese: membro aggregato;
prof. Spaziani Guglielmo, insegnante ordinario di liceo scientifico, per il tedesco: membro aggregato;
prof. Biancolini Leonida, professore universitario per lo spagnolo: membro aggregato;
Guariglia Antonio, capo ufficio delle Poste e telecomunicazioni: segretario.
A tutti i componenti la Commissione sarà corrisposto il compenso previsto dalle norme vigenti, e la spesa graverà sul capitolo 6 del bilancio di spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 16, foglio n. 71

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1947.

Istituzione in Pescara, di una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Visto il regio decreto-legge 13 maggio 1937, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1337;
Considerata la necessità di istituire in Pescara una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Chieti;

Decreta:

E' istituita in Pescara, con circoscrizione territoriale su tale Provincia, dal 16 dicembre 1947, una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Chieti.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 123. — LAMICELA

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1948.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; 104 del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, numero 1422, e 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Visto l'art. 230 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e transitorie;
Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1945, concernente la ricostituzione della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali;
Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1948, con il quale il consigliere della Corte di cassazione dott. Ignazio Messina, membro effettivo della Commissione predetta, esperto in materie giuridiche, è nominato presidente della Commissione stessa;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro esperto in materie giuridiche;

Decreta:

Il consigliere della Corte di cassazione dott. Giuseppe D'Apolito è nominato membro effettivo della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali quale persona esperta in materie giuridiche in sostituzione del dott. Ignazio Messina.

Roma, addì 3 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1948.

Disposizioni per la denuncia alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e determinazione della misura del diritto di statistica spettante all'Ente stesso.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lett. *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per la denuncia, per l'anno 1948, degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di determinare la misura del diritto di statistica spettante all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose debbono essere denunciati alle sedi provinciali dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), dalle quali rispettivamente dipendono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'obbligo incombe a tutti i proprietari o detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che nel corrente anno saranno immatricolati per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il termine per la denuncia decorre dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

La denuncia effettuata per l'anno 1948, ai sensi del presente decreto, vale anche per l'anno 1947, relativamente agli autoveicoli che non siano stati denunciati per l'anno 1947 medesimo, nei termini stabiliti dai decreti Ministeriali 18 aprile 1947, n. 9486/646 e 27 giugno 1947, n. 16474/026.5.

Art. 3.

I proprietari o i detentori a qualunque titolo di autoveicoli denunciati in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1, sono tenuti a denunciare altresì la eventuale distruzione degli autoveicoli medesimi alle competenti sedi provinciali dell'E.A.M.

Per le denuncie di distruzione non deve essere corrisposto il diritto di statistica di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

La denuncia deve essere effettuata sugli appositi moduli rilasciati dalle sedi E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Art. 5.

All'atto della denuncia, l'Ente Autotrasporti Merci è autorizzato a percepire, per ogni autoveicolo, qualunque ne sia la categoria e la portata, un diritto di statistica nella misura di L. 250 (duecentocinquanta).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948
Registro Bilancio trasporti n. 6, foglio n. 375. — CASABURI

(1863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 71 del 26 marzo 1948 riguardante revisione tariffe degli acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 71 del 26 marzo 1948, ha adottato la seguente decisione:

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI.

La Compagnia generale delle acque per l'estero, esercente l'acquedotto di Venezia, è autorizzata ad applicare l'aumento del 40 % di cui alla circolare n. 43 del 2 gennaio 1948, sui prezzi di vendita dell'acqua stabiliti con la circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 115 del 12 luglio 1947, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto aumento sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il primo semestre del 1948, salvo proroga.

(1864)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 marzo 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marco Ara, Console onorario della Repubblica di San Marino a Venezia con giurisdizione sulle provincie di Belluno, Vicenza, Verona, Padova, Venezia, Treviso, Trento e Bolzano.

(1768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caivano (Napoli), di un mutuo di L. 775.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Schio (Vicenza), di un mutuo di L. 4.368.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noventa di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1948, registro n. 7 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noventa di Piave (Venezia), di un mutuo di L. 560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1718)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Cosenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4174 del 23 febbraio 1948; importo L. 11.750.000.

(1724)

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Bergamo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4199 del 25 febbraio 1948; importo L. 7.800.000.

(1725)

Autorizzazione al comune di Enna a contrarre un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Enna è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4089 del 23 febbraio 1948; importo L. 478.400.

(1726)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sezze (Latina), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1802)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 27 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia, di un mutuo di L. 54.228.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1804)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 4 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Verona, di un mutuo di L. 24.818.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1805)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 5 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1948, registro n. 7, foglio n. 199, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, di un mutuo di L. 3.941.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1806)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Rossano-Sila in territorio del comune di Rossano (Cosenza).

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1948 al registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 288, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Rossano-Sila in territorio del comune di Rossano (Cosenza).

(1774)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario delle Tostine in territorio del comune di Novoli (Lecce)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1948 al registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 236, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario delle Tostine in territorio del comune di Novoli (Lecce).

(1775)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società autotrasporti « Transitalia », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1948, i poteri conferiti al rag. Rocco Salatino, commissario della Società autotrasporti « Transitalia », con sede in Brescia, sono stati prorogati al 15 maggio 1948.

(1787)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società « Cooperativa Lavoratori Albergo e Mensa » (C.L.A.M.), con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1948, i poteri conferiti al sig. rag. Giuseppe Augusto, commissario della Società « Cooperativa Lavoratori Albergo e Mensa » (C.L.A.M.) in Taranto, sono stati prorogati al 28 giugno 1948.

(1788)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 aprile 1948, l'ing. Luigi Lacentra è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

(1797)

Proroga della gestione commissariale governativa dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 10 aprile 1948, è prorogato di altri tre mesi il termine fissato per la gestione straordinaria al commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, avv. Alberto Serra.

(1798)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	159122	665 —	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, dom. a Torino.	Fisso Andrea fu Pietro Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Campese Angela Rosetta du Luigi*, dom. a Torino.
Id.	143712	3.010 —	Pirinoli Maria Teresa fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Caraglio Petronilla ved. Pirinoli, dom. a Roccavione, con usufrutto a favore di quest'ultima.	Pirinoli Maria Teresa fu *Claudio Cesare*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	2533	700 —	*D'Avino* Alfonso fu Ferdinando, dom. a Viggiano (Potenza).	*Avino* Alfonso fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	2534	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2535	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2536	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	285595	150,50	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.	Montiglio Monica di Giovanni Battista, moglie di Cappa *Cesare Giuseppe*, dom. a Pietrasanta (Lucca), vincolata.
Id.	203637	35 —	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino) vincolata.	Come sopra, dom. in Atripalda (Avellino), vincolata.
Id.	203636	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785768	175 —	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea.	Lanfranco Maria Ines fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli *Margherita Ottavia* fu Giovanni ved. di Lanfranco Michele, dom. in Ivrea (Torino), con usufrutto a favore di Martinelli *Margherita Ottavia*, ecc., come contro.
Id.	815355	31,50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	816381	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	815356	31,50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino vedova di Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Id.	351836	28 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	348004	10,50	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.
Id.	348005	10,50	Come sopra, con usufrutto a Dasso Ida di Agostino ved. Gritta Luigi, dom. in Lavagna.	Come sopra con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	41435	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova).	Gritta *Agostino*, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1902)	44189	28 —	Gritta *Augusto* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Dasso Ida di Agostino ved. di Gritta Luigi, dom. in Lavagna (Genova) con usufrutto alla stessa Dasso Ida.	Gritta *Agostino*, ecc., con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	629171	105 —	Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo in Vercelli, con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	202798	189 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, minore sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc. come contro.
Id.	254804	56 —	*Pedecino* Lucia fu Pietro, moglie di De Cristofano Luigi, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Lucia fu Pietro, ecc, come contro.
Id.	350651	91 —	Brentel Pietro ed *Annita* fu Rodolfo, minori sotto la patria potestà della madre Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo, dom. a Feltre.	Brentel Pietro e *Gabriela Anita* fu Rodolfo, ecc., come contro.
Id.	350650	87, 50	Come sopra, con usufrutto a Cappellini Filomena di Giosuè ved. Brentel Rodolfo.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	350649	178, 50	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.	Come sopra, con usufrutto a Schio Maria Teresa fu Antonio ved. Brentel.
Id.	443908	70 —	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Florinda* ved. di Chiappetta Antonio, dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta Antonino fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci *Flora*, ecc., come contro.
Id.	516530	280 —	Chiappetta *Antonio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Narducci Flora fu Umberto dom. a Tortora (Cosenza).	Chiappetta *Antonino* fu Antonio ecc. come sopra.
Id.	357856	542, 50	*Brigante Colonna* Guido di Giulio, dom. a Tivoli (Roma), ipotecata.	*Brigante Colonna Angelini* Guido di Giulio, ecc., come contro.
Id.	221983	581 —	Rolandi *Luigi* fu Lorenzo, dom. in Spinetta Marengo (Alessandria).	Rolandi *Natale Luigi*, ecc., come contro.
Id.	105205	217 —	Gatti Angela di Pietro moglie di Sampietro Vittorio, dom. a Pamparato (Cuneo).	Gatti *Maria Angela*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	1441	Cap. nom. 10.500 —	Bicchierini *Diana* Delfina fu Adelindo, minore sotto la patria potestà della madre Francolacci Narcisa di Antonio ved. Bicchierini.	Bicchierini *Delfina Diana*, ecc., come contro.
Id.	1442	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1443	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1444	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A-1	1247	500 —	Dordoni *Maria Elisa* fu Gino, minore sotto la patria potestà della madre Vezzoli Giannina fu Vittore ved. Dordoni, dom. in Milano.	Dordoni *Elisa Maria* fu Gino, minore, ecc., come contro.
Id.	1248	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1250	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie A	1977	30.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1978	59.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	3386	28.500 —	Sterzi Mercedes fu Alfonso.	Sterzi Mercedes fu Alfonso, *minore sotto la tutela di Balis-Crema Alfonso.*

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	516868	805 —	Besso *Edmondo Edoardo* fu Armodio, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Besso *Eduardo Ugo Domenico Edmondo* fu Armodio, ecc., come contro.
Id.	183775	245 —	Pettigiani Antonio fu Emanuele dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia* fu Bartolomeo ved. di Pettigiani Alessio, dom. in S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Antonio fu Emanuele, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	806111	231 —	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto a Revalor *Luigia* fu *Battista* ved. di Pettigiani Alessio, dom. a S. Giorgio di Susa.	Pettigiani Felice di Antonio, dom. a Condove (Torino), con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1510)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ad alcuni concorsi, riservati ai reduci, indetti con decreti Ministeriali 11 e 22 novembre 1947, pubblicati nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » in data 24 gennaio 1948, n. 19, e modificazione dell'art. 2 del concorso a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 333, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci,

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 334, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantanove posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei contabili della Marina militare, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 336, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*), nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 342, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Marina (grado 11°, gruppo B), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 339, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina (grado 12°, gruppo *C*), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 343, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Marina (grado 11°, gruppo *B*), riservato ai reduci;

Considerata l'opportunità di far luogo ad una proroga dei termini fissati per la presentazione delle domande ai succitati concorsi;

Considerata l'opportunità di aggiornare all'attuale ordinamento didattico delle università i titoli di studio richiesti per il concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, indetto col citato decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 334;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 dei citati decreti Ministeriali 11 novembre 1947 e decreto Ministeriale 22 novembre 1947, è prorogato di sessanta giorni.

Art. 2.

Ai titoli di studio richiesti nell'art. 2 del decreto Ministeriale 11 novembre 1947, per l'ammissione al concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci, è aggiunto il diploma di laurea in farmacia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Registro n. 8, foglio n. 68

(1869)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale fra i laureati in farmacia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi di guerra ed agli orfani congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi od impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, riguardante provvedimenti in materia di tasse e di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per la ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, riguardante la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confini dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433; 17 luglio 1947, n. 734; 5 agosto 1947, n. 778; 27 novembre 1947, n. 1331, recanti provvedimenti economici nei riguardi degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i Servizi della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente norme per l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia d'invenzioni di modelli e di marchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 1081, con il quale è stato modificato l'art. 6 del precitato regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317;

Viste le note n. 65453/12106.2.16.3/1.3.1. in data 6 giugno 1946 e n. 92930/12106.2.16.3/1.3.1. in data 15 febbraio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenenti l'autorizzazione a bandire un concorso per complessivi otto posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Considerato che con decreto Ministeriale 9 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 69, sono stati messi a concorso soltanto sei dei posti autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale fra i laureati in farmacia.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali) via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono, inoltre, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°. Il limite massimo di età è protratto a 45 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano parte-

cipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare; per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Il limite massimo di età è protratto a 45 anni per le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

Poichè per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, il limite massimo di età per i candidati medesimi, tenuto conto del limite stabilito dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Il limite massimo di 40 anni è inoltre elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniuga alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

3) certificato della competente Autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territorio italiano soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione fu riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) diploma originale o copia autentica della laurea in farmacia. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori o negli esami di laurea;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto; nel caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo capoverso del n. 1 dell'art. 3 del presente decreto, debbono produrre anche un certificato dell'Amministrazione dal quale risulti espressamente che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie di gruppo *A* del ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 31 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente Autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso; salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale del cessato Ministero delle corporazioni, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE.

a) *Farmacologia*: meccanismo delle azioni farmacologiche nell'organismo umano farmaci del sangue farmaci del cuore farmaci dei vasi farmaci del ricambio farmaci dell'apparato respiratorio farmaci dell'apparato digerente farmaci del rene farmaci eccitanti del sistema nervoso centrale anestetici, ipnotici, narcotici antipiretici antisettici e disinfettanti farmaci chemioterapici.

b) *Chimica biologica*: composizione chimica dell'organismo animale enzimi viamine ormoni il sangue metabolismo energetico alimentazione e digestione escrezione urinaria.

PROVA ORALE.

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, e comprenderà inoltre una traduzione estemporanea dal francese di brani tecnici.

Il concorrente potrà chiedere inoltre nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue tedesca od inglese.

La prova scritta delle lingue predette consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenue nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che decorrono dalla dettatura del tema.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata fino ad un massimo di due punti.

La graduatoria generale del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

Il vincitore sarà assunto in qualità di esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale e conseguirà la nomina ad esaminatore di 4ª classe, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità.

Al vincitore del concorso sarà corrisposta durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine sabilito non assume le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 24 febbraio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1948
Registro n. 2, foglio n. 314. — BRUNO

(1752)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.